



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDI' 21 APRILE 2010

1) **Reclamo A.S.D. REGGIANA CALCIO A 5**

avverso le sanzioni:

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2010 al Sig. Corcione Raffaele;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2010 al Sig. Manfredini Gianluigi;
- squalifica per 3 gare effettive al calciatore Dall'Olio Roberto,

seguito gara Reggiana/Aosta

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 523 del 10.3.2010)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento

2) **Reclamo A.C. PRATO**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €200,00 alla reclamante;
- inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. fino al 31.12.2010 al Sig. Cioni Fernando;
- squalifica fino al 31.7.2010 al Sig. Indragoli Massimo,

seguito gara Giacomense/Prato Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti del 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 23.3.2010)

INAMMISSIBILE

- 3) **Reclamo REGGIANA CALCIO A 5** La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara avverso decisioni merito gara Calcio a Cinque Forlì/Reggiana Calcio a 5 del 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010) estinto il procedimento
- 4) **Reclamo A.S.D. L'ACQUEDOTTO C5** **ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la delibera avverso la sanzione della squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Chilelli Daniele seguito gara Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 L'Acquedotto C5/Salaria Sport Village del 7.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010) Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei confronti di Daniele Chilelli
- 5) **Reclamo U.S. SESTESE CALCIO** **INAMMISSIBILE** avverso la sanzione della squalifica fino al 30.3.2011 inflitta al calc. Nicolò Bonacina seguito gara Inveruno/Sestese Calcio del 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 dell'1.4.2010)
- 6) **Reclamo A.S.D. ROCCA MASSIMA LATINA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marcelo Fabian Gimenez a 2 giornate effettive di gara avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Marcelo Fabian Gimenez seguito gara Futsal Palestrina/Roccamassima Latina del 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010)